Il presente testo non ha carattere di ufficialità, per il quale si rimanda a quello pubblicato sulla G.U.

D.M. 14 aprile 1997. Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 1997, n. 126, S.O.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 92/33/CEE Consiglio del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 «Regolamento recante norme di attuazione direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 93/61/CEE della Commissione del 2 luglio 1993 che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva n. 92/33/CEE Consiglio;

Vista la direttiva n. 93/62/CEE della Commissione del 5 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva n. 92/33/CEE Consiglio;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e numero 93/62/CEE del 5 luglio 1993, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione.

- 1. Il presente decreto ha per oggetto la commercializzazione delle piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I del presente decreto.
- 2. Il presente decreto si applica anche alle piantine orticole impiegate come portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi, qualora vi siano innestati o vi debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie o degli ibridi elencati nell'allegato suddetto.

Art. 2. Deroghe al campo di applicazione.

1. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme fitosanitarie fissate dalla direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni.

Art. 3. Definizioni.

- 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
- a) «materiale»: tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute;
- b) «materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piantine di ortaggi, nonché le piante da cui si prelevano detti materiali;

- c) «piantine ortive»: le parti di piante e le piante intere, compresi i nesti per le piante innestate, destinate ad essere piantate, ripichettate o trapiantate per la produzione di ortaggi;
- d) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione delle piante di ortaggi o le piantine ortive:

riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione;

- e) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;
- f) «costitutore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà:
- g) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma di materiali di moltiplicazione delle piante di ortaggi o di piantine ortive:
- h) «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio Fitosanitario Nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
- i) «misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;
- I) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;
- m) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;
- n) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;
- o) «laboratorio»: un'entità di diritto pubblico o privato, accreditato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione;
- p) «documento di commercializzazione»: documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente decreto e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati;
- q) «mercato locale»: commercializzazione effettuata dai piccoli produttori nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda.

Art. 4. Requisiti di commercializzazione.

- 1. Il materiale oggetto del presente decreto può essere commercializzato soltanto da fornitori accreditati e purché soddisfi i requisiti fissati dalle schede di cui all'allegato II.
- 2. Le schede di cui al comma precedente, riguardano le colture in fase di crescita, nonché i materiali di moltiplicazione (inclusi i portainnesti) e le piante da essi ottenute di tutti i generi e le specie di cui all'allegato I, nonché i portainnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente dal sistema di moltiplicazione utilizzato.
- 3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni il comma 1 non è applicabile al materiale destinato a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della sua commercializzazione.

Art. 5. Requisiti fitosanitari dei materiali.

- 1. Fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, il materiale deve essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione e come piantina ortiva; in particolare, deve essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato II del presente decreto per quanto concerne i generi e le specie considerati.
- 2. Non appena si osservano sintomi degli organismi nocivi o delle malattie di cui al comma precedente su qualsivoglia materiale in fase di crescita, questo deve essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.
- 3. Per i bulbi di aglio e di scalogno si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- il materiale di moltiplicazione dev'essere derivato direttamente da materiale che previo controllo in fase di crescita sia apparso sostanzialmente privo di organismi nocivi e malattie, nonché dei relativi sintomi ai sensi del comma 1, e in particolare di quelli elencati nell'allegato II.

Art. 6. Requisiti fenologici dei materiali.

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione di ortaggi. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e le foglie.

Art. 7. Requisiti di identità varietale.

Le norme previste dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, si applicano anche alle seguenti specie:

Allium ascalonicum L. scalogno;

Allium fistulosum L. cipolletta;

Allium sativum L. aglio;

Cynara scolymus L. carciofo;

Rheum rabarbaro.

- 2. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se appartengono ad una varietà ammessa ufficialmente almeno in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.
- 3. Per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di cui al comma precedente, si applicano mutatis mutandis, le disposizioni previste, per le sementi, dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dai relativi regolamenti di esecuzione.
- 4. Le varietà delle specie di ortaggi ufficialmente iscritte conformemente ai commi precedenti sono iscritte anche nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» di cui all'art. 17 della direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970. In tal caso l'articolo 6, della legge 20 aprile 1976, n. 195 e gli articoli 17, 18 e 19 di detta direttiva sono applicabili mutatis mutandis.

Art. 8. Obblighi del fornitore.

- 1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve:
- a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale competente;
- b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dall'organismo ufficiale competente;
- c) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale competente l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera e) nonché dei relativi documenti;
- d) tenere sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici:
- la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

la conformità alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni;

il piano ed il metodo di coltivazione;

le cure colturali generali;

le operazioni di moltiplicazione;

le operazioni di raccolta;

l'igiene;

i trattamenti;

l'imballaggio;

l'immagazzinamento;

il trasporto:

l'amministrazione;

- e) tenere a disposizione dell'organismo ufficiale competente appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:
- le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi, nonché;
- tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;

- gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;
- altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;
- f) collaborare in ogni altro modo con l'organismo ufficiale competente.
- 2. I registri di cui alla lettera e) devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
- 3. I dati relativi al comma 1, lettera e) primo trattino, possono essere riportati nel registro previsto dalle norme applicative della Direttiva 77/93/CEE. Tutta la documentazione di cui al primo comma lettera e) deve essere conservata per almeno un anno dalla cessione dei relativi vegetali.
- 4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE o la presenza in un quantitativo tale da pregiudicare la qualità del materiale, di quelli specificati nelle schede dell'allegato II il fornitore ne informa immediatamente l'organismo ufficiale competente e adotta le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione.
- 5. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti da esibire a richiesta dell'organismo ufficiale competente.

Art. 9. Accreditamento del fornitore.

- 1. Il fornitore che intende essere accreditato deve presentare apposita domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo lo schema riportato nell'allegato III. Nel caso di inizio di attività, qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al Registro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, può essere presentata un'unica domanda, integrata coi dati previsti dall'allegato III. Qualora il fornitore abbia altri centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di accreditamento anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di accreditamento nonché del certificato di accreditamento, non appena acquisito.
- 2. Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698.
- 3. Il servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda di accreditamento ed accertato il possesso dei requisiti richiesti relativamente ai mezzi, alle strutture ed alla professionalità come riportato nell'allegato IV e la corrispondenza del processo di produzione alle schede di cui all'allegato V, provvede all'accreditamento del fornitore assegnando un codice costituito dalla sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre, iscrivendolo in apposito registro e dandone comunicazione all'interessato.

Art. 10. Accreditamento dei laboratori.

- 1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e delle piantine ortive devono presentare domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio, specificando i tipi di analisi e le specie vegetali, tra quelle indicate all'allegato I, su cui si intende operare.
- 2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi ai sensi del presente decreto, devono possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi, almeno le apparecchiature diagnostiche indicate nell'allegato VI ed essere condotti da personale tecnico-scientifico abilitato. I laboratori che intendono effettuare prove di corrispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari. A tal fine alla domanda di cui al comma precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato VII, devono essere allegati:

curriculum del personale tecnico-scientifico;

elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili;

eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore.

3. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato accreditato, deve acquisire specifica autorizzazione.

Art. 11. Obblighi dell'organismo ufficiale competente.

- 1. L'organismo ufficiale competente effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e al momento opportuno, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.
- 2. L'organismo ufficiale competente durante i controlli accerta il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 e sorveglia e controlla il fornitore per accertare che questi applichi costantemente, se del caso, i metodi di controllo dei punti critici di cui all'art. 8 comma 1, lettera d) ponendo particolare attenzione ai sequenti elementi:
- a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati;
- b) affidabilità di tali metodi;
- c) idoneità di detti metodi a valutare il contenuto dei contratti di produzione e di commercializzazione, compresi gli aspetti amministrativi;
- d) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.
- 3. Nel caso il fornitore durante il processo produttivo debba far effettuare delle analisi presso dei laboratori accreditati, l'organismo ufficiale effettua i controlli necessari per accertare, a seconda dei casi, che:
- a) i campioni siano stati prelevati durante le varie fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita al momento della verifica dei metodi di produzione ai fini dell'accreditamento;
- b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;
- c) i campioni vengano prelevati da persone competenti;
- d) i campioni vengano analizzati da un laboratorio accreditato a norma dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698.
- 4. L'organismo ufficiale competente provvede affinché i materiali siano oggetto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di ispezioni ufficiali effettuate per sondaggi onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.
- 5. Il servizio fitosanitario competente esamina le domande di accreditamento dei laboratori e provvede, entro 90 giorni dal ricevimento, alla eventuale autorizzazione, dandone successivamente comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
- 6. I servizi fitosanitari competenti dispongono ispezioni nei laboratori autorizzati, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i risultati di dette ispezioni.

Art. 12. Condizioni di coltivazione, raccolta e spedizione del materiale.

- 1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo di materiali di moltiplicazione sul materiale parentale, i materiali sono tenuti in partite separate.
- 2. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

Art. 13. Documento di commercializzazione.

- 1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 il materiale deve essere commercializzato unicamente in partite sufficientemente omogenee.
- 2. Il materiale deve soddisfare le prescrizioni del presente decreto al momento della sua commercializzazione e deve essere accompagnato dal documento di commercializzazione conforme alle indicazioni previste all'allegato VIII, rilasciato dal fornitore.
- 3. Se sul documento di commercializzazione figura una «dichiarazione ufficiale», questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.

- 4. Qualora il materiale sia scortato dal passaporto delle piante, ai sensi della direttiva 77/93/CEE quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, il documento di commercializzazione, a condizione che venga integrato dei dati mancanti e che tali dati siano chiaramente separati.
- 5. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione, i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:

denominazione dell'azienda fornitrice;

denominazione botanica:

varietà.

6. I piccoli produttori esonerati dalle procedure previste dal presente decreto devono comunque corredare i materiali commercializzati con le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 14. Divieto di restrizioni commerciali.

1. I materiali conformi alle prescrizioni ed alle condizioni fissate nel presente decreto non sono soggetti ad ulteriori restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione oltre a quelle previste dal presente decreto.

Art. 15. Importazioni da Paesi terzi.

- 1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE l'importazione di materiali da paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.
- 2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. A tal fine deve essere presentata la documentazione atta a dimostrare che i materiali prodotti in quel Paese terzo presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, e siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione ed alle piantine ortive prodotti in Italia e conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto.
- 3. Qualora uno Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per determinate specie a determinati Paesi terzi, tale equivalenza viene automaticamente riconosciuta anche dall'Italia.

Art. 16. Disposizioni per l'organismo ufficiale.

- 1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti dall'art. 8 o dalle prove previste all'art. 17, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
- 2. Le eventuali misure adottate a norma del comma precedente vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 17. Prove ed analisi di verifica sul materiale.

- 1. L'organismo ufficiale competente può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto, anche nel settore fitosanitario.
- 2. Le prove o le analisi previste nel comma precedente formano oggetto di relazioni di attività trasmesse annualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità da questo emanate.

Art. 18. Norme transitorie.

1. I fornitori in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica alla data di pubblicazione del presente decreto devono adeguarsi entro il 31 gennaio 1998 alle disposizioni in esso contenute. Per essi i requisiti di cui al punto 1) dell'allegato IV si ritengono soddisfatti. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997 Il Ministro: PINTO Registrato alla Corte dei conti il 3

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 139

Gli allegati sono stati modificati dall'art. 1, D.M. 25 novembre 1997 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1998, n. 6).

Elenco generi e specie

A 111	, ,	
_ /\ // // /m	accalonic	ıımı
- Alliulli	ascalonic	uiii 🗀.

- Allium cepa L.
- Allium fistolosum L.
- Allium porrum L.
- Allium sativum L.
- Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
- Apium graveolens L.
- Asparagus officinalis L.
- Beta vulgaris L. var. vulgaris
- Beta vulgaris L. var. conditiva Alef
- Brassica oleracea L. convar. acephala

(DC) Alef. var. sabellica L.

- Brassica oleracea L. convar. botrytis (L)

Alef. var. botrytis L.

- Brassica oleracea L. convar. botrytis (L)

Alef. var. cymosa Duch.

- Brassica oleracea L. convar. oleracea

var. gemmifera DC.

- Brassica oleracea L. convar. capitata (L)

Alef. var. sabauda L.

- Brassica oleracea L. convar. capitata (L)

Alef. var. alba DC.

- Brassica oleracea L. convar. capitata (L)

Alef. var. rubra DC.

- Brassica oleracea L. convar. acephala

(DC) Alef. var. gongylodes

- Brassica pekinensis L

- Brassica rapa L. var. rapa

- Capsicum annuum L.
- Chicorium endivia L.
- Chicorium intybus L. (partim)
- Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Na-kai
- Cucumis melo L.
- Cucumis sativus L.
- Cucurbita maxima Duchesne
- Cucurbita pepo L.
- Cynara cardunculus L.
- Cynara scolymus
- Ducus carota L.
- Foeniculum vulgare Miller
- Lactuca sativa L.
- Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
- Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
- Phaseolus coccineus L
- Phaseolus vulgaris L
- Pisum sativum L. (partim)
- Raphanus sativus L.
- Rheum
- Scorzonera hispanica L.

Scalogno Cipolla Cipolletta

Porro

Aglio Cerfoglio

Sedano Asparago

Bietola a coste

Rapa rossa o barbabietola

Cavolo laciniato

Cavolfiore

Cavolo broccolo

Cavolo di Bruxelles

Cavolo verza

Cavolo cappuccio bianco

Cavolo cappuccio rosso

Cavolo rapa

Cavolo cinese

Rapa di primavera/Rapa di

autunno Peperone

Indivia riccia/Scarola

Cicoria Witloof Cocomero Melone

Cetriolo/cetriolino

Zucca
Zucchina
Cardo
Carciofo
Carota
Finocchio
Lattuga
Pomodoro

Prezzemolo riccio Fagiolo di Spagna

Fagiolo

Pisello, escluso il pisello da

foraggio Ravanello Rabarbaro Scorzonera

- Solanum melongena L.	Melanzana
- Spinacia oleracea L.	Spinacio
- Valerianella locusta (L.) laterr.	Dolcetta
- Vicia faba L. (partim)	Fava

ELENCO DI ORGANISMI NOCIVI SPECIFICI E DI MALATTIE SPECIFICHE PREGIUDIZIEVOLI ALLA QUALITÀ

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- Allium ascalonicum	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Delia spp.
	- Ditylenchus dipsaci
	- Thysanoptera, in particolare Thrips tabaci
	Funghi
	- Botrytis spp.
	- Peronospora destructor
	- Sclerotium cepivorum
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Onion yellow dwarf
	virus
- Allium cepa	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Delia spp.
	- Ditylenchus dipsaci
	- Meloidogyne spp.
	- Thysanoptera, in particolare Thrips tabaci
	Batteri
	- Pseudomonas spp.
	Funghi
	- Botrytis spp.
	- Fusarium oxysporum f. sp. Cepae
	- Peronospora destructor
	- Sclerotium cepivorum
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Onion yellow dwarf
	virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- Allium fistulosum	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Delia spp.
	- Ditylenchus dipsaci
	- Thysanoptera, in particolare Thrips tabaci
	Funghi
	- Sclerotium cepivorum
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti
- Allium porrum	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Delia spp.
	- Ditylenchus dipsaci
	- Thysanoptera
	Batteri
	- Pseudomonas spp.
	- 1 Seudomonas spp.
	Funghi
	- Alternaria porri
	- Fusarium culmorum
	- Phytophthora porri
	- Sclerotium cepivorum
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Leck yellow stripe virus
- Allium sativum	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
	del loro sviluppo
	- Aceria tulipae
	- Delia spp.
	- Ditylenchus dipsaci
	- Thysanoptera
	Batteri
	- Pseudomonas fluorescens
	Funghi
	- Sclerotium cepivorum
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Onion yellow dwarf virus

- Apium graveolens Insetti, acari e nematodi, in tutte le fas loro sviluppo - Acidia heraclei - Lygus spp. - Psila rosae Thysopontoro in porticoloro Franklinio	si del
- Acidia heraclei - Lygus spp. - Psila rosae	
- Lygus spp. - Psila rosae	
- Psila rosae	
	llo.
- Thysanoptera, in particolare <i>Franklinie</i>	iia
occidentalis e Thrips tabaci	
Batteri	
- Erwinia carotovora subsp. carotovora	
- Pseudomonas syringae pv. apii	
Funghi	
- Fusarium oxysporum f. sp. apii	
- Phoma apiicola	
- Pythium spp.	
- Sclerotinia sclerotiorum	
- Septoria apiicola	
Virus e organismi patogeni virus-simil	li
Tutti, in particolare celery mosaic virus e	
Cucumber mosaic virus	•
Oddanie mosaie viras	
- Asparagus officinalis Insetti, acari e nematodi, in tutte le fas	si del
loro sviluppo	
- Brachyorynella asparagi	
- Hypopta caestrum	
- Platyparea poecyloptera	
Funghi	
Fungin - Fusarium spp.	
- rusanum spp. - Rhizoctonia violacea	
Tanzodorna violada	
Virus e organismi patogeni virus-simil	li
Tutti	
- Beta vulgaris Insetti, acari e nematodi, in tutte le fas	si del
loro sviluppo	
- Pegomyia betae	
Funahi	
Funghi - Phoma betae	
- FIIOITIA Delae	
Virus e organismi patogeni virus-simil	li
Tutti, in particolare Beet necrotic yellow	
	ļ

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- Brassica oleracea	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aleurodidae
	- Aphididae
	- Heterodera spp.
	- Lepidoptera, in particolare Pieris brassicae
	- Thysanoptera, in particolare Frankliniella
	occidentalis
	Batteri
	- Pseudomonas syringae pv. maculicola
	- Xantomonas campestris pv. campestris
	Funghi
	- Alternaria brassicae
	- Mycosphaerella spp.
	- Phoma lingam
	- Plasmodiophora brassicae
	- Pythium spp.
	- Rhizoctonia solani
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Cauliflower mosaic
	virus, Tospoviruses e Turnip mosaic virus
- Brassica pekinensis	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aphididae
	- Lepidoptera, in particolare Pieris brassicae
	Batteri
	- Erwinia carotovora
	- Xanthomonas campestris pv. campestris
	Funghi
	- Alternaria brassicae
	- Botrytis cinerea
	- Mycosphaerella spp.
	- Phoma lingam
	- Plasmodiophora brassicae
	- Sclerotinia spp.
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Tospoviruses

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- Capsicum annuum	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aleyrodidae
	- Leptinotarsa decemlineata
	- Ostrinia nubilalis
	- Phthorimaea operculella
	- Tetranychidae
	- Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella</i>
	occidentalis
	Funghi
	- Leveillula taurica
	- Pyrenochaeta lycopersici
	- Pythium spp.
	- Phytophthora capsici
	- Verticillium albo atrum
	- Verticillium dahliae
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus,
	Tomato mosaic virus, Pepper mild
	mottle virus e Tobacco mosaic virus
- Cichorium endivia	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo - Aphididae
	- Aprildidae - Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella</i>
	occidentalis
	Occidentalis
	Funghi
	- Botrytis cinerea
	- Erysiphe cichoriacearum
	- Sclerotinia spp.
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Beet western yellow
	virus e Lettuce mosaic virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- Cichorium intybus	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aphididae
	- Napomyza cichorii
	- Apion assimile
	Batteri
	- Erwinia carotovora
	- Erwinia chrysanthemi
	- Pseudomonas marginalis
	Funghi
	- Phoma exigua
	- Phytophthora erythroseptica
	- Pythium spp.
	- Sclerotinia sclerotiorum
- Citrullus lanatus	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aleyrodidae
	- Aphididae
	- Meloidogyne spp.
	- Polyphagotarsonemus latus
	- Tetranychus spp.
	- Thysanoptera, in particolare Frankliniella
	occidentalis
	Funghi
	- Colletotrichum lagenarium
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Watermelon mosaic virus 2

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- Cucumis melo	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aleyrodidae
	- Aphididae
	- Meloidogyne spp.
	- Polyphagotarsonemus latus
	- Tetranychus spp.
	- Thysanoptera, in particolare Frankliniella
	occidentalis
	Batteri
	- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
	Funghi
	- Colletotrichum lagenarium
	- Fusarium spp.
	- Pythium spp.
	- Sphaerotheca fuliginea
	- Verticillium spp.
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Cucumber green
	mottle virus, Cucumber mosaic virus e
	Squash mosaic virus
- Cucumis sativus	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aleyrodidae
	- Aphididae
	- Delia platura
	- Meloidogyne spp.
	- Polyphagotarsonemus latus
	- Tetranychus spp.
	- Thysanoptera, in p <i>F. occidentalis</i>
	Batteri
	- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
	Funghi
	- Fusarium spp.
	- Phytophthora spp.
	- Pseudoperonospora cubensis
	- Pythium spp.
	- Rhizoctonia spp.
	- Sphaerotheca fuliginea
	- Verticillium spp.
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
- Cucurbita maxima	loro sviluppo
	- Aleyrodidae
	- Aphididae
	- Meloidogyne spp.
	- Polyphagotarsonemus latus
	- Tetranychus spp.
	- Thysanoptera, in particolare Frankliniella
	occidentalis
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti
- Cucurbita pepo	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi
	del loro sviluppo
	- Aleyrodidae
	- Aphididae
	- Meloidogyne spp.
	- Polyphagotarsonemus latus
	- Tetranychus spp.
	- Thysanoptera, in particolare Frankliniella
	occidentalis
	Batteri
	- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
	Funghi
	- Fusarium spp.
	- Sphaerotheca fuliginea
	- Verticillium spp.
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus,
	Squash mosaic virus, Zucchini yellow
	mosaic virus e Tospoviruses

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- Cynara cardunculus e Cynara scolymus	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aleyrodidae
	- Aphididae
	- Thysanoptera
	111) 64.116 14.14
	Funghi
	- Bremia lactucae
	- Leveillula taurica f. sp. cynara
	- Pythium spp.
	- Rhizoctonia solani
	- Sclerotium rolfsii
	- Sclerotinia sclerotiorum
	- Verticillium dahliae
	- verticilitatti darillae
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti
- Foeniculum vulgare	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
- Comounam vangano	loro sviluppo
	- Aleyrodidae
	- Aphididae
	- Thysanoptera
	- mysanoptera
	Batteri
	- Erwinia carotovora subsp. carotovora
	- Pseudomonas marginalis pv. marginalis
	- 1 Scadomonas marginalis pv. marginalis
	Funghi
	- Cercospora foeniculi
	- Phytophthora syringae
	- Sclerotinia spp.
	Goldfolling Spp.
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	- Celery mosaic virus
- Lactuca sativa	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aphididae
	- Meloidogyne spp.
	- Thysanoptera, in particolare
	Frankliniellaoccidentalis
	Frankliniellaoccidentalis
	Funghi
	- Botrytis cinerea
	- Bremia lactucae
	- Pythium spp.
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Lettuce big vein, Lettuce
	mosaic virus e Lettuce ring necrosis

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- Lycopersicon lycopersicum	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aphididae
	- Aleyrodidae
	- Hauptidia maroccana
	- Meloidogyne spp.
	- Tetranychus spp.
	- Thysanoptera, in particolare Frankliniella
	occidentalis
	- Vasates lycopersici
	Batteri
	- Pseudomonas syringae pv. tomato
	Funghi
	- Alternaria solani
	- Cladosporium fulvum
	- Colletotrichum coccoides
	- Didymella lycopersici
	- Fusarium oxysporum
	- Leveillula taurica
	- Phytophthora nicotianae
	- Pyrenochaeta lycopersici
	- Pythium spp.
	- Rhizoctonia solani
	- Sclerotinia sclerotiorum
	- Verticillium spp.
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus,
	Potato virus X, Potato virus Y, Tobacco mosaic
	virus, Tomato mosaic virus e
	Tomato yellow leaf curl virus
- Rheum spp.	Batteri
	- Agrobacterium tumefaciens
	- Erwinia rhapontici
	Funghi
	- Armillariella mellea
	- Verticillium spp.
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Arabis mosaic virus e
	Turnip mosaic virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- Solanum melongena	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del
	loro sviluppo
	- Aleyrodidae
	- Aphididae
	- Hemitarsonemus latus
	- Leptinotarsa decemlineata
	- Meloidogyne spp.
	- Tetranychidae
	- Thysanoptera, in particolare <i>Frankliniella</i>
	occidentalis
	Funghi
	- Fusarium spp.
	- Leveillula taurica f. sp. cynara
	- Rhizoctonia solani
	- Pythium spp.
	- Sclerotinia sclerotiorum
	- Verticillium spp.
	Virus e organismi patogeni virus-simili
	Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus,
	Eggplant mosaic virus, Potato virus Y
	e Tobacco mosaic virus

MODULISTICA

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO FORNITORE SEZIONI A - B - C

CONSULTA LA SEZIONE "MODULISTICA" DEL CD

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI

Il fornitore, per poter essere accreditato, deve dimostrare di possedere, personalmente o per tramite di un responsabile tecnico appositamente designato, i seguenti requisiti:

- 1. conoscere le tecniche di produzione e/o di conservazione nonché le normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento;
- 2. disporre del terreno, delle strutture e delle relative attrezzature necessarie per la produzione e/o la commercializzazione delle categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento;

I requisiti di cui al punto 1) si intendono soddisfatti se per il fornitore si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agroindustriali indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione vegetale, diploma di Perito agrario, Agrotecnico o di qualifica professionale nel settore agricolo o di altro titolo di studio equipollente ad uno dei sopracitati;
- b) è in possesso di un diploma di qualifica professionale nel settore vivaistico;
- c) è in possesso di un attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica, conseguito dopo avere frequentato un corso di formazione professionale;
- d) ha superato, con esito favorevole, un colloquio atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento.

Il colloquio di cui alla lettera d) deve essere effettuato alla presenza di una commissione, istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da tre membri di cui almeno uno esperto in tecniche vivaistiche e presieduta da un Ispettore fitosanitario.

La commissione è affiancata da un segretario.

Qualora il fornitore si avvalga di un responsabile tecnico che non sia alle dirette dipendenze della ditta, questi deve:

- possedere uno dei requisiti previsti alla lettera a),
- essere iscritto all'Albo Professionale,
- rispondere al Servizio Fitosanitario Regionale in nome e per conto del titolare dell'azienda, attraverso un'apposita delega sottoscritta dalle parti.

PROTOCOLLO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLA PRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL
	FORNITORE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI	I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti: - essere rispondenti alle caratteristiche della varietà così come previsto dal presente decreto, - in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da fornitori accreditati e la relativa documentazione di commercializzazione deve essere conservata, - in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario.
CONTENITORI	Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati.
SUBSTRATI COLTURALI	Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93)
COLTIVAZIONE STRUTTURE	Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale. Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto. Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori ed essere dotato di apposita area od eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo.
MODALITÀ	Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine.

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL
	FORNITORE
IRRIGAZIONE	Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione. Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.
CONCIMAZIONI	Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento.
DISERBO	Effettuare un diserbo regolare e razionale.
DIFESA	Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi.
ISPEZIONI	Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario ed agronomico. La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi di quarantena va segnalata immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale.
CAMPIONAMENTO	Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare.

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL
	FORNITORE
IGIENE	Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi, pertanto devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate. Volgere particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono comunque manipolate le piante o parti di esse. Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno ed all'esterno fino ad una distanza di m 2. In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo.
COMMEDIALIZZAZIONE	I materiali non idonei devono essere distrutti, evitando ogni rischi di contaminazione.
COMMERCIALIZZAZIONE VERIFICHE	Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.
LOCALI	Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.
IMBALLAGGI	I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.
MEZZI DI TRASPORTO	I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, né esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL
	FORNITORE
REGISTRAZIONI	Oltre alla registrazione dei dati identificativi dei lotti venduti od acquistati occorre registrare, per ogni lotto, le principali misure di controllo e di verifica attuale per i punti critici al fine di garantire la qualità dei materiali prodotti.

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DIAGNOSTICI

Tipo di attrezzatura	Virus e	Funghi	Batteri	Fito-	Nema-	Acari e
	Viroidi			plasmi	todi	insetti
Amplificatore di Acidi Nucleici	Х	Х	Х	Х		
Agitatore magnetico	Х	Х	Х	Х		
Apparato di Fenwick					Х	
Autoclave		Х	Х	Х		
Bagno termostatico			Х	Х		
Bilancia tecnica	Х	Х	Х	Х	Х	
Bilancia analitica	Х	Х	Х	Х	Х	
Lampada a UV			Х			
Cappa a flusso laminare		Х	Х			
Cella climatizzata T. 25°C, U.R. 70%					Х	Х
Celle elettroforetiche	Х	Х	Х	Х		
Centrifuga da tavolo	Х			Х	Х	
Centrifuga refrigerata			Х			
Congelatori (- 20° C e - 80° C)	Х		Х	Х		
Criotomo				Х		
Frigorifero (+ 4° C)	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Frigotermostato 15-40° C		Х	Х			
Imbuto a spruzzo Oostenbrink					Х	
Imbuto di Baermann					Х	
Lettore di piastre ELISA	Х					
Micropipette tipo GILSON	Х	Х	Х			
Microscopio ottico		Х	Х		Х	Х
Microscopio ottico a fluorescenza con filtri appropriati			Х	Х		
Omogeneizzatore					Х	
Omogeneizzatore e Stomacher			Х			
pHmetro	Х	Х	Х	Х		
Produttore di ghiaccio a scaglie	Х	Х	Х	Х		
Produttore di acqua distillata	Х	Х	Х	Х	Х	
Scodelle con filtro di carta lana					X (1)	
Stereomicroscopio		Х			Х	Х
Stufa a secco per sterilizzare		Х	Х			
Serra condizionata a tenuta di insetti o cella climatizzata dove eseguire i saggi di accertamento biologici. (2)	^		Х		Х	
Termostato, 30-50°C.	Х				X (3)	
Transilluminatore U.V.	Х	Х	Х	Х		

Il laboratorio deve possedere, inoltre, una collezione di piante indicatrici (erbacee e legnose) rivelatrici delle malattie da virus e virus-simili elencate nei disciplinari.

- (1) Scodelle con piatti in metallo e filtri olandesi in carta lana, scodelle con piatti in perpex e filtri in plastica
- (2) Il condizionamento deve garantire una temperatura costante tra 22-28°C sia in estate che in inverno.
- (3) Da 30° a 70° C per preparare vetrini per microscopio.

MODULISTICA **DOMANDA DI ACCREDITAMENTO LABORATORIO**

CONSULTA LA SEZIONE "MODULISTICA" DEL CD

DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

dicitura	"QUALITÀ CE"
stato membro	"ITALIA" o "I"
organismo ufficiale responsabile	SERVIZIO FITOSANITARIO (nome Regione)
numero di registrazione del fornitore	CODICE FORNITORE (1)
	(PARTITA IVA facoltativa)
nome del fornitore o ragione sociale	
numero di serie del documento	NUMERO DI SERIE identificativo del
	documento, di SETTIMANA o di PARTITA
data di apposizione del documento	
da parte del fornitore	
numero di lotto del seme utilizzato ai sensi della	
Legge 20 aprile 1976 n. 195.	
nome comune oppure nome botanico,	NOME COMUNE o
quest'ultimo obbligatorio qualora il materiale sia	NOME BOTANICO
accompagnato dal passaporto delle piante.	,
denominazione della varietà, nonché	·
dell'eventuale piantina usata come portinnesto	DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO
quantità	
nome del paese di provenienza (2)	

⁽¹⁾ Il codice è attribuito dall'Organismo Ufficiale ed è costituito da sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre.

⁽²⁾ Da indicare solo nel caso di provenienza da paesi terzi.